

**REGIONE PIEMONTE**

**ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE**

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 201 del 09.07.2018

**DETERMINAZIONE:** di impegno di spesa  senza impegno di spesa

**OGGETTO:** ART. 26 c.10 L.R. 19/09 s.m.i. RICHIESTA DI PARERE DI COMPETENZA PER INNALZAMENTO DELLE SPONDE DEL CANALE SCARICATORE TRA IL LAGO PICCOLO E IL LAGO GRANDE E PER REALIZZAZIONE DI UNA SCALA DI ACCESSO ALLA PISTA CIRCUMLACUALE .

Premesso che:

L'area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva Ambiente, del Comune di Avigliana, ha trasmesso all'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie, al prot. 1144 del 04.04.2018, richiesta di parere di competenza ai sensi dell'art.26 comma 10 della L.r. 19/2009 e s.m.i., per un intervento di innalzamento delle sponde del canale scaricatore tra il Lago Piccolo e il Lago Grande.

Rilevato che la documentazione progettuale trasmessa risultava priva di alcuni elaborati, utili per esprimere il parere di competenza dell'ente (Planimetria sezioni e profilo di rilievo, particolari di costruzione, documentazione fotografica).

Rilevato altresì che il suddetto ufficio tecnico comunale provvedeva ad integrare la pratica con gli elaborati mancanti e con una relazione paesaggistica, contenente anche l'intervento di costruzione di una scala di accesso alla pista circumlacuale, riferimento nostro prot. 2042 del 12.06.2018.

Verificato che i due interventi proposti ricadono all'interno dell'area protetta del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana e Sito Natura 2000 - ZSC IT1110007 Laghi di Avigliana, in cui è vigente la normativa del Piano Naturalistico e la normativa del Piano di Gestione della ZSC IT1110007 Laghi di Avigliana.

Esaminate le istanze presentate con le relative integrazioni e verificato che entrambi gli interventi sono localizzati in un contesto territoriale urbanizzato, privo di particolari valenze naturalistiche, dove lo strumento di Piano Naturalistico, in particolare la Carta degli obiettivi naturalistici e selvicolturali, delle destinazioni e degli interventi, non ha specifiche previsioni ed anche il Piano di Gestione individua questi ambiti come ambienti antropici.

Fatte salve le competenze autorizzative di carattere idraulico e paesaggistico, che competono ad altri Enti, per quanto attiene alla normativa vigente nell'area protetta del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana, si ritiene che gli interventi proposti non contrastino con le previsioni del Piano Naturalistico e con quelle del Piano di Gestione, né che siano prevedibili incidenza su habitat e specie del Sito Natura 2000 - ZSC IT1110007 Laghi di Avigliana;

**IL DIRETTORE**

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23;

Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i.;

Visto il Piano Naturalistico del Parco Naturale dei Laghi di Avigliana;

Visto il Piano di gestione del Sito Natura 2000 - ZSC IT1110007 Laghi di Avigliana;

## DETERMINA

Che gli interventi proposti, non contrastino con le previsioni del Piano Naturalistico e con quelle del Piano di Gestione, in quanto localizzati in ambiti territoriali in cui i suddetti piani non hanno specifiche previsioni, ne sono prevedibili incidenza su habitat e specie del Sito Natura 2000 - ZSC IT1110007 Laghi di Avigliana;

di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Avigliana, Area Lavori Pubblici – Tecnico Manutentiva - Ambiente.

La presente determinazione è espressa nei limiti che competono all'Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione.

Il Direttore  
Michele Ottino  
*(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)*